SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 marzo 1988, n. 73.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 aprile 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2157):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'industria (BATTAGLIA) il 14 gennaio 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 14 gennaio 1988 con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 gennaio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'1 e 2 marzo 1988.

Esaminato dalla X commissione il 27 gennaio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 898):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 5 marzo 1988 con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 marzo 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione il 10 marzo 1988.

Esaminato in aula e approvato il 10 marzo 1988.

88G0127

LEGGE 11 marzo 1988, n. 74.

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 settembre 1987, n. 388, e 20 novembre 1987, n. 473.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto: *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 793):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro della difesa (ZANONE) il 23 gennaio 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa) *in sede referente*, il 25 gennaio 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 gennaio 1988.

Esaminato dalla 4ª commissione il 3 e il 4 febbraio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2394):

Assegnato alla IV commissione (Difesa) in sede referente il 25 febbraio 1988 con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 marzo 1988.

Esaminato dalla IV commissione il 2 marzo 1988.

Esaminato in aula e approvato il 9 marzo 1988.

88G0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1988, n. 75.

Esecuzione dell'accordo sussidiario concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonché l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento, con tre allegati, firmato a Mosca il 5 luglio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sussidiario concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonché l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento, con tre allegati, firmato a Mosca il 5 luglio 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 1

ACCORDO SUSSIDIARIO

concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonché l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento.

IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOSAGROPROM DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

in conformità dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata a Mosca il 3 marzo 1971, hanno convenuto di modificare l'art. 4 dell'accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 3 marzo 1971, già modificato con gli accordi sussidiari firmati il 24 giugno 1980 e il 15 giugno 1984, come segue:

Art. 1.

L'art. 4 dell'accordo tecnico annesso alla convenzione esemplata in epigrafe è sostituito dal seguente:

«1. I cavalli devono essere accompagnati da certificati veterinari che, a seconda della destinazione degli animali, devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati 1 e 2.

2. I cavalli da carne, per la macellazione immediata o per l'ingrasso devono essere contrassegnati con un marchio a fuoco apposto sullo zoccolo anteriore sinistro con la lettera maiuscola M dell'altezza di almeno 4 centimetri. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato, mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo, l'età, il sesso e il mantello dell'animale vengono indicati negli annessi allegati al certificato di cui sono parte integrante.

3. Per i cavalli destinati all'allevamento restano valide le condizioni di cui al punto 2 del presente articolo ad eccezione della marchiatura a fuoco con la lettera M sullo zoccolo anteriore sinistro.

4. I cavalli da carne, destinati alla macellazione immediata o all'ingrasso, e d'allevamento, con la sola eccezione dei castrati, devono essere sottoposti, oltre che alla visita sanitaria ed alle altre prove diagnostiche di cui ai certificati sanitari, a due prove di fissazione del complemento con esito negativo per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) di cui la prima effettuata nell'allevamento di origine e la seconda nel centro di raccolta degli animali prima della spedizione. Tali prove, sono eseguite a non meno di un mese di distanza l'una dall'altra e la seconda non oltre quindici giorni prima del carico. La prima prova è effettuata secondo il metodo nazionale sovietico e la seconda prova secondo il metodo e con l'antigene di cui all'allegato 3 al presente accordo.

La Parte italiana si impegna nel corso di un mese a fornire le attrezzature per l'esecuzione del metodo di cui all'allegato 3 (piastre, microdiluitore, puntali, agitatore e centrifuga per piastre) e l'antigene nelle quantità necessarie fino al 31 dicembre 1987.

5. L'importazione di cavalli di razza (da riproduzione) resta subordinata ai requisiti di conformità alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore».

Art. 2.

I certificati sanitari per l'importazione di cavalli di cui agli annessi 1 e 2 all'accordo tecnico annesso alla convenzione sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente accordo sussidiario.

Art. 3.

Il Paese fornitore è responsabile per lo stato sanitario dei cavalli da carne, destinati alla macellazione immediata o all'ingrasso, e da allevamento in conformità al certificato veterinario (allegato 1) fino al momento dell'accettazione degli animali da parte del rappresentante del compratore ma non oltre otto giorni dopo il passaggio della frontiera del Paese importatore.

Art. 4.

Il presente accordo abroga e sostituisce l'art. 4 dell'accordo firmato a Mosca il 3 marzo 1971 nonché l'art. 1 dell'accordo sussidiario firmato il 24 giugno 1980, e l'accordo sussidiario firmato il 15 giugno 1984.

FATTO a Mosca il 5 luglio 1986 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte italiana
Il Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità della Repubblica italiana
BELLANI

Per la Parte sovietica
Il Direttore generale veterinaria membro del Collegio del Gosagroprom dell'U.R.S.S.
TRETYAKOV

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITÀ (1) N. ....

Equini da carne, per la macellazione immediata o per l'ingrasso e da allevamento (2).

Paese esportatore..

Repubblica..

Regione..

Ufficio che rilascia il certificato veterinario ....

I. *Numero degli animali:*

II. *Identificazione degli animali* (5):

Numero	Età	Sesso	Mantello

I requisiti del punto 2) sono indicati nelle specifiche allegate al certificato veterinario di cui fanno parte integrante.

III. *Provenienza degli animali.*

Gli animali:

hanno soggiornato almeno sei mesi prima del carico nel territorio della Repubblica o della regione di origine (4) (2);

di età inferiore a sei mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica o della regione di origine fin dalla nascita (2).

IV. *Destinazione degli animali.*

Gli animali saranno spediti da (luogo di spedizione) ....
a (Paese e luogo di destinazione).......................................
a mezzo di: ferrovia (3) - autocarro (3) - aereo (3) - nave (3) (2).
Nome e indirizzo dello speditore.......................................
Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera)....................
Nome e indirizzo del destinatario ....

V. *Informazioni sanitarie.*

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna (4) e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) provengono:

da Repubblica (6) o regione indenne da peste equina, da encefalomieliti da virus americani dell'Est e dell'Ovest, venezuelano e giapponese, dalla malattia di Borna, da durina da almeno un anno (4);

da Repubblica o regione (6) indenne da morva e anemia infettiva da almeno tre mesi (4);

da allevamenti situati al centro di una zona del raggio di cento chilometri indenne da afta epizootica da virus esoticida almeno sei mesi e da afta da virus non esotici (OAC) da almeno tre mesi e vi hanno soggiornato almeno tre mesi (4);

c) hanno soggiornato negli ultimi trenta giorni (4) prima del carico in un allevamento, o centro di raccolta, nel quale non è stata constatata ufficialmente negli ultimi trenta giorni alcuna malattia contagiosa degli equini;

d) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della malleina praticata non oltre quindici giorni prima del carico (4);

e) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova di immunodiffusione in gel di agar per la diagnosi di anemia infettiva degli equini (prova di Coggins) non oltre trenta giorni prima del carico (4) qualora si tratti di animali di età superiore a sei mesi;

f) sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) effettuate a non meno di un mese di distanza e la seconda non oltre quindici giorni prima del carico (4);

g) sono stati sottoposti ad accurata disinfezione degli zoccoli prima del carico;

h) la validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio: nel caso di scadenza durante il viaggio la validità sarà prorogata fino all'arrivo al posto di frontiera del Paese di destinazione.

FATTO a .... il ....

Timbro

Il veterinario di Stato

....

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro, aereo o nave provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome.

(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(5) Nel caso in cui sia impossibile elencare la quantità degli animali spediti con il presente certificato nelle colonne di questo punto essi vengono elencati in una lista annessa il che viene indicato al punto II.

(6) Per l'Italia cancellare l'indicazione «Regione». Per l'U.R.S.S. cancellare l'indicazione «Regione», nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide in regioni e cancellare l'indicazione «Repubblica», se gli animali provengono da Repubblica che si divide in regioni.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO SANITARIO VETERINARIO PER CAVALLI DA CORSA IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER MANIFESTAZIONI IPPICO-SPORTIVE (1).

Certificato n. ....

Paese esportatore ....
Ministero ....
Ufficio che rilascia il certificato ....
I. *Numero degli animali* ....
II. *Identificazione degli animali:*

N. d'ordine	Età	Sesso	Marche e dati segnaletici

IV. *Destinazione degli animali:*

Gli animali saranno spediti:

da .... (luogo di spedizione)

a .... (Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di .... (ferrovia - autocarro - aereo - nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore ....
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario..............................
Nome e indirizzo del destinatario ....

V. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) provengono da un ippodromo (2) o da un allevamento (2) che non è sottoposto ad interdizione per motivi di polizia veterinaria e nel quale non è stato constatato alcun caso di malattia contagiosa degli equini da oltre trenta giorni;

c) provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunodiffusione in gel di agar) non oltre dodici mesi prima del carico (2);

provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) non riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins non oltre trenta giorni prima del carico (2);

d) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) non oltre trenta giorni prima del carico, qualora si tratti di maschi interi di età superiore a dodici mesi.

VI. *La validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio* (4).

FATTO a .... il ....

Timbro ufficiale

Firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) (5)

....

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un singolo carro ferroviario, autocarro, nave, aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari, gli autocarri e i rimorchi, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.

(4) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.

(5) Indicare anche, in modo leggibile, nome e cognome del veterinario.

ALLEGATO 3

MORBO COITALE MALIGNO

Preparazione antigene trypanosoma equiperdum.

Ratti albini di circa 300-400 gr vengono inoculati intraperitoneo con il sangue di ratti precedentemente infettati, conservato in N_2 liquido con l'aggiunta del 10% di Dimetil sulfossido.

La dose di inoculazione è di circa 10^6 Trypanosomi vivi presenti nel sangue dopo scongelamento a 37 °C e si aggira sui 0,9-1 ml per ratto.

- Fare almeno tre passaggi usando ogni volta 3-4 ratti.
- Il sangue citrato del terzo passaggio nella quantità di 0,2-0,4 ml (contenenti circa 10^6 trypanosomi) si inocula per via intraperitoneale in un numero di ratti proporzionale alla quantità di antigene che si vuole produrre (con 100 ratti si producono circa 20 ml di antigene).
- Previo controllo al microscopio (*), salassare i ratti con citrato di sodio al 3,8% in terza giornata.
- Filtrare per garza il sangue e centrifugarlo a 1650 g × 10' (centrifuga Sorvall GLC3 Rotore HL-4 omni-Carrier 6,46; 3000 rpm).
- Scartare il supernatante e raccogliere l'interfaccia che si presenta biancastra, evitando, di rimescolare i trypanosomi con i globuli rossi residui.
- Dopo l'ultimo lavaggio raccogliere l'antigene con soluzione fisiologica (NaCl 0,85%) (rapporto approssimativo 1 ml Tryp. + 4 ml soluzione fisiologica).

(*) Con un bisturi tagliare la coda al ratto, far cadere una goccia di sangue su di un vetrino portaoggetti, coprire con vetrino coprioggetti senza premere. Esaminare con obiettivo 10x. Normalmente il salasso è effettuato quando si contano 30-40 Tryp/campo.

Conservazione Ag trypanosoma.

— Congelatore a —20 °C: distribuire l'Ag in provette di plastica in ragione di 0,5 ml per provetta e porre in congelatore. Quando si è ottenuto un buon antigene si osserva un abbassamento di titolo di circa un logaritmo in circa due mesi.

Titolazione antigene trypanosoma (microtitolo).

— Il siero positivo standar viene diluito 1:6 (0,2 ml di siero + 1 ml di Tampone al Veronal) (*) ed inattivato per 50' a bagnomaria a 58 °C.
— L'antigene trypanosoma (Ag) è diluito come segue: 1:5 (0,2 ml Ag + 0,8 ml di Tampone Veronal) e successivamente 1:20; 1:30; 1:40; 1:50; 1:60 usando come diluitore il Tampone al Veronal.

1. In tutti i pozzetti, tranne che nella colonna n. 1, di una piastrina con fondo ad U per microtitolo, si pongono, con pipetta calibrata, 0,025 ml di diluente (*).
2. Porre 0,025 ml di siero positivo diluito ed inattivato in tutti i pozzetti delle colonne 1 e 2 da A a G: nella colonna 2 vi saranno quindi 0,025 ml di diluente e 0,025 ml di siero (diluizione 1:12 del siero).
3. Usando microdiluitori da 0,025 diluire il siero positivo, partendo dalla colonna n. 2, fino alla colonna n. 11.
4. Fila G = Porre 0,025 ml in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12) di antigene diluito 1:60.
Fila F = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:50 in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12).
Fila E = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:40 in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12).
Fila D = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:30 in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12).
Fila C = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:20 in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12).
Fila B = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:10 in tutti i pozzetti (dal n. 4 al n. 12).
Fila A = Porre 0,025 ml di Ag diluito 1:5 in tutti i pozzetti (dal n. 1 al n. 12).

Diluizioni siero positivo

		1:6 1	1:12 2	1:24 3	1:48 4	1:96 5	1:192 6	1:384 7	1:768 8	1:1536 9	1:3072 10	1:6144 11	K Ag 12
1:5	A												
1:10	B												
1:20	C												
1:40	D												
1:80	E												
1:160	F												
1:320	G												
	H	KS	KSE + C	KSE — C									

5. Porre 0,025 ml di complemento, (C') contenente 2 Unità, in tutti i pozzetti ed incubare a bagnomaria a 37 °C per 12' le piastre, dopo averle agitate e sigillate.
6. Porre 0,025 ml di Sistema Emolitico (SE) (eguale quantità di emolisina contenente 1 UE e GR di montone al 3% sensibilizzati per 15' a 37 °C).
7. Agitare, sigillare ed incubare per 12' a bagnomaria a 37 °C.
8. Lettura: il titolo dell'antigene corrisponderà alla più alta diluizione di Ag che darà completa fissazione alla diluizione 1:96 del siero Standard.

Il pozzetto n. 12 di tutte le file (dalla A alla G) serve come controllo di anticomplementarità dell'antigene, pertanto in tali pozzetti non si metterà il siero.

(*) Tampone al Veronal:

Sodio cloruro anidro gr 85;
5:5 acido dietilbarbiturico gr 5,75;
Sodio 5:5 dietilbarbiturato gr 3,75;
Magnesio cloruro .6 H_2O gr 1,68;
Calcio cloruro gr 0,28.

Sciogliere l'acido dietilbarbiturico in ml 500 di acqua distillata, aggiungere gli altri componenti e portare a lt 2 con acqua distillata.
Conservare a +4 °C ben chiuso.
Al momento dell'uso diluire 1:5 con acqua distillata, aggiustare il pH a 7,2, conservare a + 4 °C ben chiuso.

Il pozzetto 1H servirà come controllo del siero:

0,025 ml di diluente;

0,025 ml di Siero 1:6;

0,025 ml di Complemento;

0,025 ml di SE.

Il pozzetto 2H servirà come controllo del SE in presenza del Complemento:

0,050 ml di diluente;

0,025 ml di Complemento;

0,025 ml di SE.

Il pozzetto 3H servirà come controllo del SE in assenza di Complemento:

0,075 ml di diluente;

0,025 ml di SE.

Deviazione del complemento (DDC) per morbo coitale maligno (Microtitolo).

Prova principale:

— Diluire i sieri 1:6 (0,1 ml di Siero + 0,5 ml di diluente).

— Inattivare i sieri già diluiti, come segue:

sieri di cavallo: per 50' a bagnomaria a 58 °C;

sieri di asino: per 30' a bagnomaria a 65 °C.

— Procedere prima alla *prova di Anticomplementarità:*

In una piastra ad U per microtitolo porre 0,025 ml di diluente (*) in tanti pozzetti quanti sono i sieri da saggiare.

Porre in ciascun pozzetto 0,025 ml di siero già diluito ed inattivato e 0,025 ml di Complemento corrispondente a 2U.

Agitare, sigillare ed incubare a 37 °C per 12'.

Aggiungere, quindi 0,025 ml di SE in tutti i pozzetti.

Agitare, sigillare ed incubare a 37 °C per 12'.

Qualora fosse presente qualche siero con azione anticomplementare, procedere nuovamente alla inattivazione.

Screening.

— Porre in ogni pozzetto:

0,025 ml di siero diluito ed inattivato;

0,025 ml di Antigene alla diluizione d'uso;

0,025 ml di C' a due Unità.

— Agitare, sigillare ed incubare per 12' a bagnomaria a 37 °C.

— Aggiungere in ciascun pozzetto 0,025 ml di SE (una parte di Emolisina + una parte di globuli rossi di montone al 3%).

— Agitare, sigillare ed incubare per 12' a bagnomaria a 37 °C.

— I sieri che risulteranno positivi alla diluizione 1:6 dovranno essere titolati.

In ogni piastra si dovrà procedere ai seguenti controlli:

KAg 0,025 ml di diluente;
0,025 ml di Ag;
0,025 ml di C' contenente 2U;
0,025 ml di SE contenente, in parti uguali 1U di emolisina e GR di montone sensibilizzati al 3%.

KSE+C' 0,050 ml di diluente;
0,025 ml di C';
0,025 ml di SE.

KSE—C' 0,075 ml di diluente;
0,025 ml di SE.

Titolazione dei Sieri risultati positivi allo Screening.

Usare piastre con fondo a U per microtitolo.

— Porre 0,025 ml di diluente (*) in tutti i pozzetti ad eccezione che nei primi (colonna X).

— Porre 0,025 ml di siero già diluito nei 12 pozzetti delle colonne X, Y e Y_2.

— Servendosi dei microdiluitori, procedere alla diluizione dei sieri, partendo dalla colonna Y fino alla colonna X_2.

— Aggiungere, in tutti i pozzetti ad eccezione che nei pozzetti della colonna Y_2, 0,025 ml di Antigene alla diluizione d'uso.

— Aggiungere in tutti i pozzetti 0,025 ml di Complemento contenente 2U.

— Agitare, sigillare ed incubare le piastre a bagnomaria a 37 °C per 12'.

(*) Diluente: tampone Veronal (VBS).

	X	Y	Z	X_1	Y_1	Z_1	X_2	Y_2
12	Siero 1/6	1/12	1/24	1/48	1/96	1/192	1/384	K S
11								
10								
9								
8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1	K Ag	K SE + C	K SE — C					
	A	B	C	D	E	F	G	H

Aggiungere in tutti i pozzetti 0,025 ml di SE.

Agitare e sigillare le piastre, incubare a bagnomaria a 37°C per 12'.

Lettura: Si considera come titolo del siero la più alta diluizione dello stesso che dà completa fissazione.

In ogni prova di titolazione dei sieri devono essere presenti:

a) un siero positivo standard, che serve come controllo della prova (tale siero *deve* dare il suo titolo);
b) un siero negativo;
c) i controlli di:

Antigene (K Ag): 0,025 ml diluente
0,025 ml Ag
0,025 ml C'
0,025 ml SE

K SE + C: 0,05 ml diluente
0,025 ml C'
0,025 ml SE

K SE — C: 0,075 ml diluente
0,025 ml SE

Va inserito infine il controllo di anticomplementarità dell'Antigene e dei sieri.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

88G0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 175 a 181, relativi alla scuola di specializzazione in «idrologia medica», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 182 a 187, relativi alla scuola di specializzazione in «igiene e medicina preventiva», sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 279 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 280. — È istituita la scuola di specializzazione in idrologia medica presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica, in particolare presso le stazioni termali e climatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in idrologia medica.

Art. 281. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 282. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facoltà di ingegneria, con il contributo delle strutture dei seguenti istituti:

farmacologia I, farmacologia II, farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, igiene, medicina legale, patologia generale, clinica medica, pneumologia, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica dermatologica, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 283. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 284. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria;

b) fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico;

c) morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale;

d) bioclimatologia;

e) medicina sociale;

f) crenoterapia di interesse internistico;

g) crenoterapia di interesse specialistico.

Art. 285. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria:
epidemiologia applicata;
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche;
programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale;
legislazione delle acque minerali e dei luoghi di cura termale e climatica.

b) Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico:
fisiopatologia applicata;
farmacologia applicata;
medicina interna;
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali.

c) Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale:
idrogeologia;
struttura e classificazione dei mezzi di cura termale;
chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale;
microbiologia dei mezzi di cura termale;
tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale.

d) Bioclimatologia:
meteoro-climatologia applicata;
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche;
indicazioni terapeutiche delle cure climatiche.

e) Medicina sociale:
nozioni di medicina preventiva e riabilitativa;
aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico;
fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica.

f) Crenoterapia di interesse internistico:
cure termali nelle malattie dell'apparato digerente;
cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore;
cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio;
cure termali nelle malattie del ricambio;
cure termali nelle malattie dell'apparato urinario;
cure termali nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare.

g) Crenoterapia di interesse specialistico:
cure termali nelle malattie dermatologiche;
cure termali nelle malattie ginecologiche;
cure termali nelle malattie otorinolaringoiatriche;
cure termali in gerontologia;
cure termali in pediatria.

Art. 286. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 55):
epidemiologia applicata . . . . ore 25
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche . . . . » 30

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 160):
fisiopatologia applicata . . . . » 50
medicina interna . . . . » 50
effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure termali . . . . » 60

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 185):
idrogeologia . . . . » 25
struttura e classificazione dei mezzi di cura termale . . . . » 50
chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale » 25
microbiologia dei mezzi di cura termale . . . . » 25
tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 60):
programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale . . . . ore 35
legislazione delle acque minerali dei luoghi di cura termale e climatica . . . . . » 25

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 265):

fisiopatologia applicata .... ore 75

medicina interna .... » 75

farmacologia .... » 40

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali .... » 75

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 75):

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale .... » 75

Monte ore elettivo ... ore 400

3° Anno:

Bioclimatologia (ore 100):

meteoro-climatologia applicata.... ore 30

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche .... » 35

indicazioni terapeutiche delle cure climatiche.................... » 35

Medicina sociale (ore 90):

nozioni di medicina preventiva e riabilitativa.................. » 40

aspetti medico sociali delle malattie di interesse termale e climatico......... » 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 210):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente .... » 75

cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore .... » 75

cure termali nelle malattie del ricambio .... » 25

cure termali nelle malattie dell'apparato cardiovascolare.............. » 35

Monte ore elettivo ... ore 400

4° Anno:

Medicina sociale (ore 50):

fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica .... ore 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 165):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente .... » 65

cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio................. » 50

cure termali nelle malattie dell'apparato urinario .... » 50

Crenoterapia di interesse specialistico (ore 185):

cure termali nelle malattie dermatologiche .... ore 40

cure termali nelle malattie ginecologiche .... » 35

cure termali nelle malattie otorinolaringologiche .... » 50

cure termali in gerontologia ..... » 35

cure termali in pediatria .... » 25

Monte ore elettivo ... ore 400

Art. 287. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatori dei centri medici di stazioni termali e climatiche convenzionati;

laboratori di ricerche dell'istituto di farmacologia medica II;

ambulatori e laboratori dei dipartimenti, degli istituti e delle cliniche universitarie cui afferiscono gli insegnamenti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 288 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 289. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 290. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili la scuola si articola negli indirizzi di: epidemiologia e sanità pubblica; organizzazione dei servizi sanitari di base; igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva: indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica; indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base; indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; indirizzo di laboratorio.

Art. 291. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 292. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di scienze politiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il contributo delle strutture della sezione di igiene del dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità.

Art. 293. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 294. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 295. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzioni di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 296. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):		
istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):		
immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20
Medicina preventiva (ore 65):		
elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie croniche-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	ore	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	40
igiene ospedaliera	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera	ore	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione del laboratorio	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 297. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori a seconda dell'indirizzo prescelto:

sanità pubblica; analisi chimico-cliniche; batteriologia e/o virologia; laboratori degli istituti di igiene; laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati; altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 298 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 299. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 210

88A1031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Pisano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 28 settembre, 19 e 26 ottobre, 3, 13, 20 e 27 novembre 1987, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 1230/13-1/Gab del 2 dicembre 1987, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale diffidandolo formalmente a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 9 e 11 dicembre 1987, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune della persona del dott. Lucio Pisano.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A1102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mannino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, nella seduta del 19 settembre 1987, il citato consiglio comunale approvava il predetto documento contabile, ma la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 75434/R del 17 novembre 1987, annullava la relativa deliberazione, diffidando formalmente quel civico consesso a provvedere al suindicato adempimento entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della suddetta ordinanza, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio venisse approvato, pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento del 28 dicembre 1987 nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 dell'8 gennaio 1988, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1987.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune della persona del dott. Domenico Mannino.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A1103

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1988.

Disciplina del mercato secondario di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Ritenuta l'esigenza di disciplinare le negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, da svolgersi attraverso un'organizzazione di operatori non aperta al pubblico, allo scopo di facilitare la piena liquidabilità dei titoli stessi e la pubblicità dei prezzi delle negoziazioni;

Ritenuto altresì di dover individuare i soggetti abilitati ad operare nell'ambito di detta organizzazione, in modo da garantire una effettiva concorrenza;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, individuati ai sensi del successivo art. 4, lettera *d)*, attraverso circuito telematico, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli operatori interessati sottoscrivono apposita convenzione.

2. Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa:

a) la Banca d'Italia, le aziende ed istituti di credito, le commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, le società finanziarie di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, le quali di fatto svolgono quali attività esclusive o principali la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) le compagnie di assicurazione, le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, limitatamente alla gestione stessa, le altre società finanziarie di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5 miliardi.

4. Il Ministro del tesoro approva la convenzione e le sue modificazioni, verificandone la conformità a quanto previsto dal presente decreto.

5. L'inizio e la continuità delle negoziazioni di cui al comma 1 sono condizionati alla partecipazione o adesione alla convenzione di almeno trenta dei soggetti aventi titolo, tra i quali non meno di dieci fra quelli di cui all'art. 2.

6. Dovrà essere prevista la possibilità dell'adesione successiva all'accordo di altri soggetti aventi titolo oltre agli originari stipulanti.

Art. 2.

1. È istituito presso la Banca d'Italia un «elenco degli operatori principali». In detto elenco la Banca stessa inserisce, tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, i soggetti di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, che, avendo sottoscritto o aderito alla convenzione, ne fanno domanda e sono in possesso dei requisiti indicati nel successivo comma 2. L'iscrizione nell'elenco stesso comporta l'impegno di formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita, per almeno cinque specie di titoli di Stato, opportunamente differenziate per caratteristiche e di partecipare attivamente al mercato.

2. L'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) possesso di un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 marzo 1983, n. 72, superiore a 20 miliardi di lire;

b) avvenuta stipulazione, nell'anno precedente, di contratti di vendita di titoli di cui all'art. 1, comma 1, per un valore complessivo non inferiore a lire 5.000 miliardi;

c) possesso da parte degli amministratori e del direttore generale dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e — limitatamente al presidente, all'amministratore delegato o unico ed al direttore generale — dei requisiti di professionalità di cui al medesimo art. 1, quarto comma, lettera *b)*. Per le aziende ed istituti di credito si applica il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, si avvalgono di apposito circuito telematico, al fine di formulare le offerte di acquisto o di vendita dei titoli. Queste offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti indicati nell'art. 1. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio.

2. Fermo il disposto dell'art. 4, comma 3, in via transitoria le offerte di cui al comma 1 possono essere formulate solo dai soggetti di cui all'art. 2.

3. I soggetti che sottoscrivono o aderiscono alla convenzione devono, ove ciò sia richiesto dalla Banca d'Italia ai fini della migliore esecuzione dei contratti, intrattenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e la Monte titoli S.p.a. ed aderire alla liquidazione giornaliera dei titoli presso le stanze di compensazione, direttamente o attraverso altri soggetti abilitati.

Art. 4.

1. Nella convenzione dovranno essere previste le modalità:

a) per l'accertamento dei requisiti per l'adesione alla convenzione dei nuovi partecipanti;

b) per la fissazione di un termine di durata, comunque non inferiore a tre mesi, all'impegno di cui al primo comma dell'art. 2;

c) per lo svolgimento delle negoziazioni e la determinazione dei meccanismi di formulazione delle offerte, con la fissazione, tra l'altro, del lotto minimo di contrattazione che non potrà essere comunque inferiore a 5 miliardi di lire;

d) per la redazione dell'elenco dei titoli che formano oggetto di negoziazione attraverso il circuito telematico e per la ripartizione, tra i soggetti di cui all'art. 2, dei titoli sui quali sono tenuti ad effettuare le offerte, tenendo conto dell'esigenza che queste, nell'insieme, riguardino un numero di specie di titoli sufficientemente ampio per assicurare pluralità di offerte e condizioni di competitività;

e) per la verifica dell'adempimento degli obblighi dei partecipanti e per la sospensione o l'esclusione dei soggetti dalle negoziazioni a domanda o in caso di comportamenti non compatibili con la funzionalità delle negoziazioni;

f) per la modifica della convenzione, con l'indicazione delle maggioranze necessarie, e per il suo rinnovo alla scadenza;

g) per il riparto tra i partecipanti alla convenzione delle eventuali spese.

2. Il rinnovo della convenzione si intenderà approvato salvo diverso provvedimento del Ministro del tesoro da adottare entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Le modifiche del presente decreto sono automaticamente recepite nel testo della convenzione, ove ciò sia necessario, fatta salva la facoltà di recesso.

Art. 5.

1. Nello stesso giorno di contrattazione i soggetti di cui all'art. 2 comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti dalla Banca d'Italia, di intesa con la Consob.

2. La Banca d'Italia elabora in forma aggregata e pubblica le informazioni relative ai prezzi minimi, massimi e medi ponderati, nonché alle quantità negoziate attraverso il sistema.

Art. 6.

1. Nell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge, la Consob, oltre ad adottare i provvedimenti di sua competenza, informa il Ministro del tesoro delle irregolarità riscontrate che comportino disfunzioni del mercato.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A1139

DECRETO 19 febbbraio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1987, da rilasciare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante misure urgenti per la finanza locale;

Visto, in particolare, l'art. 23 del suddetto decreto-legge n. 359 del 1987, ove si prevede, tra l'altro:

che l'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato;

che la regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di lire 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Vista la lettera in data 13 gennaio 1988, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo dell'onere dei contributi previdenziali da ripianare a norma del citato decreto-legge n. 359 del 1987 ammonta a L. 635.075.171.182;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al richiamato decreto-legge n. 359 del 1987, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 635.076.000.000, pari all'ammontare del predetto onere, opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei certificati all'INADEL;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 635.076.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;
godimento: 1° gennaio 1987;
tasso d'interesse lordo: 9,80%, pagabile annualmente;
ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1992;
prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 23 del suddetto decreto-legge n. 359 del 1987, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza, i titoli di cui al presente decreto saranno rilasciati, con le modalità di cui al successivo art. 6, all'Istituto nazionale previdenza enti locali - INADEL; il medesimo istituto potrà richiedere certificati nel taglio da lire 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo assegnato.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola, scaduta il 1° gennaio 1988, verrà corrisposta il 1° aprile 1988; le rimanenti cedole saranno pagabili il 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1989 al 1992.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1992.

Art. 6.

La Banca d'Italia aprirà, presso la propria filiale che verrà indicata dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL, un conto di deposito in titoli intestato ad una azienda di credito all'uopo indicata dall'istituto medesimo, per l'importo indicato al precedente art. 1, sul quale verranno versati i certificati di cui al presente decreto.

La filiale medesima provvederà quindi alla consegna dei certificati all'INADEL stesso.

La suddetta azienda di credito provvederà a versare in contanti alla Banca d'Italia l'importo corrispondente alla differenza tra il valore complessivo dei certificati attribuiti e il minore importo del ripianando onere; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi di interesse, al momento dell'incasso della prima cedola di interesse; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tale somma all'entrata del bilancio statale (capo X, cap. 5100).

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e da 5 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1987, N. 359, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440» «RIPIANAMENTO ONERI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INADEL» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RIPIANAMENTO ONERI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INADEL» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi, nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RIPIANAMENTO ONERI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INADEL» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988, pari a L. 62.237.447.500, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 377

88A1157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Circolo popolare economico dopolavoro», in Galliate.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione espletata nei confronti della società cooperativa «Circolo popolare economico dopolavoro», con sede in Galliate (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Circolo popolare economico dopolavoro», con sede in Galliate (Novara), costituita per rogito notaio Francesco Magistrini in data 5 maggio 1928 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Foti Giuseppe, residente in via Sesalli, 12, Novara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1158

DECRETO 27 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Edith - Società cooperativa a r.l., in Candiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Edith - Società cooperativa a r.l., con sede in Candiana (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Edith - Società cooperativa a r.l., con sede in Candiana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Fassanelli in data 23 gennaio 1985, repertorio n. 12746, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Candiago Piergiorgio, nato a Noventa Vicentina il 26 marzo 1957, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Carlo Poma» dell'unità sanitaria locale n. 47 di Mantova all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 47 di Mantova, in data 27 aprile 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dell'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Carlo Poma» di Mantova, a cura dei sanitari delle équipes degli ospedali riuniti di Brescia e del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 25 di Verona, rispettivamente autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreti ministeriali dell'8 settembre 1987 e del 25 gennaio 1985;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 27 agosto 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Carlo Poma» di Mantova è autorizzato all'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nel gruppo operatorio della divisione di chirurgia del presidio ospedaliero «Carlo Poma» di Mantova.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Lojacono prof. Leonardo, primario ospedaliero della prima divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Brescia;

Salerni dott. Bruno, aiuto ospedaliero della prima divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Brescia;

Cestari dott. Renzo, assistente ospedaliero della prima divisione di chirurgia generale degli ospedali riuniti di Brescia;

Ancona prof. Giusto, primario f.f. della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Tonini dott. Carlo, aiuto ospedaliero della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Muolo dott. Angelo, aiuto ospedaliero della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galvani dott. Ettore, assistente ospedaliero della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Dean dott. Paolo, assistente ospedaliero della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galante dott. Otello, assistente ospedaliero della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 47 di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1988.

Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980, n. 2930, concernente le modalità per ottenere l'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcool etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1984 e 2 agosto 1985 con i quali sono state apportate modifiche al decreto suddetto;

Ritenuta la necessità di apportare una modifica alle capacità nominali dei recipienti di alcole ettilico previsti dai predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

Le capacità nominali dei recipienti per l'alcool etilico denaturato stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1985 sono sostituite dalle seguenti:

«cc. 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A1143

DECRETO 2 marzo 1988.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vita la delibera del 14 gennaio 1988, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1988, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento delle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1988

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1988 che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio .	L. 10.000.000
secondo premio.	» 6.000.000
terzo premio.	» 4.000.000
quarto premio.	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo di posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri dei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Monza 1988

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 26 aprile 1988	26 aprile 1988
Ore 9 del 2 maggio 1988	2 maggio 1988
Ore 9 del 9 maggio 1988	9 maggio 1988
Ore 9 del 16 maggio 1988	16 maggio 1988
Ore 9 del 23 maggio 1988	23 maggio 1988
Ore 9 del 30 maggio 1988	30 maggio 1988
Ore 9 del 6 giugno 1988	6 giugno 1988
Ore 9 del 13 giugno 1988	13 giugno 1988
Ore 9 del 20 giugno 1988	20 giugno 1988

88A1142

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 marzo 1988.

Rettifica al decreto n. MPC/UL/16750 del 26 novembre 1987 concernente contributi per maggiori spese di trasporto merci e carburanti a seguito della frana della Val di Pola. (Decreto n. MPC/UL/18156).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5-*quater*, comma terzo, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto n. MPC/UL/16750 del 26 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1987 con il quale sono state fissate le modalità, i criteri e le procedure per la liquidazione dei contributi per maggiori spese di trasporto merci e carburanti a seguito della frana della Val di Pola di cui al predetto articolo;

Ritenuto necessario rettificare la decorrenza indicata all'art. 5 del decreto sopracitato, in quanto anche nel periodo compreso tra il 18 luglio 1987 ed il verificarsi della frana (28 luglio 1987) le comunicazioni risultavano completamente interrotte a causa delle esondazioni dell'Adda;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 5 del decreto n. MPC/UL/16750 del 26 novembre 1987, è aggiunto il seguente comma:

«Le domande relative ai trasporti già effettuati nel periodo compreso tra il 18 e il 28 luglio 1987 devono essere presentate nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 108ª seduta pubblica per giovedì 17 marzo 1988, alle ore diciassette con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

88A1196

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla pubblicazione del testo del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68, recante nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Si comunica che in data 12 aprile 1988 sarà pubblicato il testo del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988).

88A1195

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla regione Basilicata

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 435.956.666, dovuto dalla regione Basilicata, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Potenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A1152

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Sospensione dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 21 dicembre 1987 ha assunto la delibera appresso riportata e concernente la sospensione dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di talune imprese iscritte alla categoria merceologica cereali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Considerato che l'art. 10 del citato decreto prevede la possibilità di sospensione dell'iscrizione all'albo assuntori ove ricorrono una o più situazioni indicati nel citato articolo;

Rilevato che per talune ditte sono state riscontrate tali situazioni.

Nella seduta del 21 dicembre 1987;

Delibera:

Le ditte appresso indicate iscritte all'Albo assuntori A.I.M.A., con delibera pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, n. 175 del 26 luglio 1985, n. 312 del 13 novembre 1984, categoria cereali sono sospese a tempo indeterminato dall'iscrizione all'albo assuntori A.I.M.A. di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984:

Casillo grani S.n.c.;

Industria semolerie mangimifici Casillo S.r.l.;

Magazzini generali di Castellammare di Stabia S.p.a.;

Casillo silos S.r.l.;

Italsemole S.p.a.

88A1182

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100880620)

L. 800